



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 01/09/2025

Oggetto: DIVIETO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DOVE NON ESISTONO SPAZI UTILI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NEL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME STABILITE DALLE LEGGE - 2025/2026

IL SINDACO

Viste le ordinanze sindacali n. 58 del 04.12.2013, n. 23 del 26.08.2014, n. 12 del 21.07.2015, n. 21 del 31.08.2016, n. 20 del 07.09.2017, n. 45 del 20.09.2018, n. 17 del 30.08.2019, n. 31 del 31.8.2020, n. 33 del 27.08.2021 e 27 del 16.09.2022, n. 8 del 24/08/2023, n. 13 del 09/09/2024 con le quali veniva interdetta all'attività venatoria una zona ritenuta pericolosa per tale attività considerata la densità di antropizzazione e l'elevato numero di residenze presenti;

Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 che indica le "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

Considerato che nel territorio di Sant'Antioco l'attività venatoria, relativamente alle zone evidenziate nella planimetria allegata, si palesa come potenzialmente pericolosa atteso che tali zone, che erano in prevalenza destinazione agricola, sono oggi densamente antropizzate con un numero elevato di presenze residenziali e turistiche e che le strade interne sono interessate oltre che dal passaggio di autoveicoli anche da una cospicua circolazione turistica e locale sia pedonale che ciclo pedonale;

che sono state segnalate, in passato, numerose inottemperanze al rispetto delle distanze dagli immobili dalle strade da parte di cacciatori, con conseguente grave disagio da parte della cittadinanza residente e turistica e pericolo per la pubblica incolumità;

che permangono le condizioni che hanno determinato l'assunzione delle ordinanze nelle stagioni venatorie precedenti;

che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, tutelare, mediante segnalazione e tabelle, le aree nelle quali vi è maggior densità di residenze sparse e nelle quali sarebbe comunque oggettivamente vietato l'esercizio dell'attività venatoria in rispetto alle persone, alle abitazioni, alle strade e ai terreni coltivati;

Ritenuto necessario, nelle more della determinazione che saranno assunte dagli Enti ed Organismi competenti in materia, assumere misure idonee a proteggere nell'immediato, per le suddette ragioni di pubblica sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, le aree nelle quali vi è maggior densità di residenze sparse e



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

nelle quali sarebbe comunque oggettivamente vietato l'esercizio dell'attività venatoria in ragione delle distanze di sicurezza minime stabilite dalla normativa statale e regionale, rispetto alle persone, agli edifici abitati e alle loro pertinenze, alle strade e ai terreni coltivati;

- Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000.

ORDINA

L'area delimitata in rosso nell'allegata planimetria è interdetta all'attività venatoria per la stagione venatoria 2025/2026;

Che venga reso noto mediante segnalazione e l'apposizione di cartellonistica perimetrale il divieto di caccia, già operante ex Legge, ai sensi dell'art. 61 Legge Regionale 29 luglio 1998 n.23, per l'inesistenza degli spazi utili all'attività venatoria tra costruzioni e strade, con diffida dall'esercizio della caccia nell'area del territorio Comunale di Sant'Antioco individuata e delimitata nella allegata planimetria, evidenziata con il colore rosso.

Che le Forze di Polizia e le Autorità competenti alla vigilanza sulla caccia provvedano ad assicurare il rispetto della presente ordinanza impedendo che in Sant'Antioco, persone, in aree, comunque oggettivamente interdette all'esercizio venatorio, quali individuate nella planimetria allegata, adottando nei confronti dei contravventori le iniziative previste dalla legge.

La presente ordinanza, poiché attiene all'esercizio della caccia, ha validità temporanea fino al termine della stagione venatoria 2025/2026.

Dichiara la presente Ordinanza immediatamente esecutiva in ragione dell'urgenza del provvedimento e della necessità di tutela della pubblica incolumità.

Chiunque ne ha facoltà è tenuto a rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DEMANDA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Alle forze di polizia e alla polizia locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

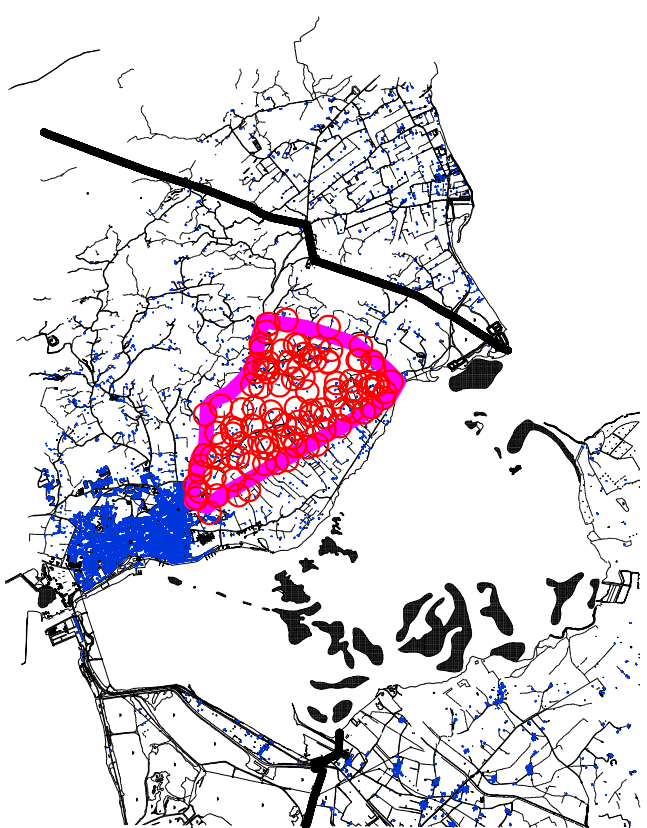
Redattore: STEFANO ARGOLAS

Dalla Residenza Municipale, lì 01/09/2025

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
IGNAZIO LOCCI
con firma digitale

ISOLA DI SANT'ANTIOCO

ISOLA DI SANT'ANTIOCO



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS

ALLEGATO GRAFICO

ORDINANZA N. /2013

[illegible]